

Sent. n. 8/2024 pubbl. il 06/02/2024  
Rep. n. 8/2024 del 06/02/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE  
SEZIONE FALLIMENTARE  
65-1/2023 P.U.

Sent. n. 8/2024  
Liqui. Conc. n. 2/2024  
Cron. n. 95/2024  
Rep. n. 8/2024

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati  
dott.ssa Maria Margiotta Presidente  
dott. Daniele Salvatora Abbate Giudice  
dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel.  
ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel **proc. n. 65-1/2023**, avente ad oggetto il ricorso promosso da Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A., già Galenitalia S.p.A., per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della **EUREKA C.M. S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F./P.IVA 05863650825, con sede legale in Belmonte Mezzagno (PA), Via J.F. Kennedy n. 87;

\*\*\*\*\*

**esaminato** il ricorso promosso dal creditore e finalizzato ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Eureka C.M. s.r.l.;  
**vista** la documentazione prodotta dal ricorrente;  
**esaminate** le risultanze delle informative trasmesse dalle Pubbliche Amministrazioni;  
**udito** il relatore in camera di consiglio;

### rilevato che

- il Tribunale risulta competente ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I. avendo il debitore sede nel circondario di Termini Imerese, come risulta dalla visura camerale in atti;
- la ricorrente assume di vantare nei confronti del debitore un credito complessivo di € 55.740,78, derivante da atto di precetto notificato in data 26.7.2023, a sua volta portato dal decreto ingiuntivo n. 4820/2020 del 5.3.2020 (cfr. allegati al ricorso);
- all'udienza odierna parte debitrice, regolarmente convocata, non è comparsa né si è costituita ed il creditore ha insistito nel proprio ricorso;

Firmato Da: PARRINELLO ANNALISA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37c1ed9d82e921  
Firmato Da: MARGIOTTA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3a223c54c739e43c5c69278a75a142e7  
Firmato Da: DEBERNARDI GIOVANNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 415c5d733faa61da



**osservato che**

- prima di procedere all'esame del merito del ricorso, giova preliminarmente verificare se il debitore sia soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I.;
- a tal riguardo, invero, ai sensi della normativa vigente, il Tribunale dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale allorché sussistano i requisiti soggettivi e dimensionali di cui all'art. 2, comma 2, lett. d), C.C.I. nonché l'accertamento dello stato di insolvenza di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), C.C.I.I.;
- tale duplice requisito appare poi confermato dall'art. 121 C.C.I.I., a tenore del quale le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza;
- pertanto, discende dalla lettura delle norme citate che condizione necessaria per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale non sia, unicamente, lo stato di insolvenza del debitore, bensì anche e necessariamente il superamento, da parte di quest'ultimo, e salva la prova contraria da questi prodotta, dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, C.C.I.I.;
- pur nondimeno, anche alla luce del carattere unitario dell'impianto procedimentale introdotto dal nuovo Codice della Crisi, risulta possibile, per la parte creditrice, in ipotesi di insussistenza dei requisiti dimensionali occorrenti per l'operatività della disciplina della liquidazione giudiziale, chiedere al Tribunale, a fronte dello stato di insolvenza del debitore, l'avvio di un procedimento di liquidazione controllata di cui all'art. 268 e ss., C.C.I.I.;
- l'accesso a tale ultimo istituto, infatti, risulta previsto non solo per il debitore "*in stato di sovraindebitamento*", ma altresì su domanda dei creditori allorché parte debitrice si trovi "*in stato di insolvenza*" e purché "*l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria [sia] inferiore a euro cinquantamila*" (art. 268, comma 1, C.C.I.I.);

**considerato che**

- nella fattispecie in esame, come emerge tanto dalle produzioni allegate dal ricorrente quanto dalle risultanze dell'istruttoria, seppur sussista il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I. (stante il credito portato nel ricorso superiore a € 50.000,00), risulta nondimeno, alla luce di un esame complessivo, un'esposizione debitoria di poco superiore a € 100.000,00 (tenuto conto della sommatoria tra il credito del ricorrente e quanto emergente dalle informative pervenute dalle Pubbliche Amministrazioni);
- di conseguenza, stante i dati rilevati all'esito dell'istruttoria, non paiono raggiungersi i requisiti dimensionali richiesti dal citato art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale;
- pur tuttavia, parte creditrice, tanto in sede di ricorso quanto all'udienza odierna, ha chiesto disporsi, in via subordinata ed in assenza dei relativi presupposti, l'apertura della procedura di liquidazione controllata di cui all'art. 270 C.C.I.I.;
- a tal fine, come visto sopra, accertata la legittimazione attiva del creditore ed atteso il documentato superamento della soglia di procedibilità di € 50.000,00 di cui all'art. 268, comma 2, C.C.I.I., occorre verificare se la società convenuta si trovi in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I.;



- sul punto, come emerge dall'esame della documentazione in atti, risulta dimostrato lo stato di insolvenza del debitore, derivando il medesimo dai seguenti indici sintomatici di un irreversibile stato di crisi:
  - il debitore non è risultato in grado di provvedere ad alcuna delle fatture prodotte dal creditore, così determinando il progressivo aumentare del proprio debitore fino ad oltre € 55.700,00, rispetto al quale, peraltro, non risulta essere stata mossa alcuna impugnazione;
  - i tentativi di pignoramento presso terzi promossi dal creditore sono risultati tutti negativi;
  - l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 2009 e la società risulta in stato "inattiva" (cfr. visura camerale in atti);
- alla luce di tali elementi appare dunque sussistere la condizione di insolvenza, posto che, in ragione delle risultanze emerse, deve ragionevolmente escludersi il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- il debitore, pur regolarmente convocato all'udienza odierna e messo a conoscenza del ricorso in esame, non si è costituito né è comparso;
- non risultano esservi domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della Crisi;
- pertanto, attese tutte le considerazioni di cui sopra, risultano sussistere i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società convenuta;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 2, 41, 121, 268 e 270, C.C.I.I.

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento nei confronti di **EUREKA C.M. S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F./P.IVA 05863650825, con sede legale in Belmonte Mezzagno (PA), Via J.F. Kennedy n. 87;

**nomina** Giudice Delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi;

**nomina** liquidatore l'Avv. Marcello Martorana, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 270, C.C.I.I., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 272 e ss., C.C.I.I.;

**ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

**dispone** che, ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I., dalla data di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione;

**dispone** che la presente sentenza sia pubblicata a cura del Liquidatore sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese, nonché presso il Registro delle Imprese territorialmente competente;

**ordina** al Liquidatore, in presenza di beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici dei Pubblici Registri Immobiliari;

**dispone** che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti;



Sent. n. 8/2024 pubbl. il 06/02/2024  
Rep. n. 8/2024 del 06/02/2024

ordina che il debitore rilasci al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 30.1.2024.

Il Giudice estensore  
(*dott.ssa Giovanna Debernardi*)

Il Presidente  
(*dott.ssa Maria Margiotta*)

Firmato Da: PARRINELLO ANNALISA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f7c1ed6cd82e921  
Firmato Da: MARGIOTTA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3a223c54c736e43c5c569279a75a142e7  
Firmato Da: DEBERNARDI GIOVANNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 415c5d733faa61da

